REGOLAMENTO (CEE) N. 577/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1990

che fissa, per la campagna 1990, i prezzi d'offerta comunitari delle zucchine applicabili riguardo alla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali d'attuazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione [2] ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna;

considerando che a norma dell'articolo 152 dell'atto di adesione, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare prezzi d'offerta comunitari per le zucchine provenienti dalla Spagna unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti del paesi terzi, cioè dal 21 aprile al 30 settembre;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei dieci, maggiorato delle spese sostenute per il trasporto e l'imballaggio dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre prevedere per ciascuna campagna uno o più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che inoltre, se la media per uno Stato membro si discosta in modo eccessivo dalle normali fluttuazioni, non viene presa in considerazione;

considerando che occorre applicare i criteri sopra esposti per stabilire i prezzi di offerta comunitari per le zucchine per il periodo dal 21 aprile al 30 settembre;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990, i prezzi d'offerta comunitari per le zucchine (codice NC 0709 90 70) applicabili riguardo alla Spagna, espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— aprile (dal 21 al 30):	71,79;
— maggio:	63,12;
— giugno:	39,02;
— luglio:	38,63;
— agosto:	44,99;
— settembre:	49,68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1990.

[1] GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.
[2] GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione